



Francesco Maria Carrano
Notaio

-----Allegato "A" all'atto Rep. n. 5576 Racc. n. 4210-----

-----STATUTO-----

---"Fondazione coniugi CURCI - CIAVARELLA Figli Spirituali---

-----di San Pio da Pietrelcina Ente Filantropico ETS"-----

-----ARTICOLO 1-----

-----COSTITUZIONE-----

È costituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per iniziativa dei signori **PAPARELLA Vito**, nato a Napoli (NA), l'undici settembre millenovecentosessantuno, con domicilio anche fiscale in Rovigo (RO), Via Luigi Boscolo n. 1, codice fiscale PPR VTI 61P11 F839 H, **CURCI Vincenza**, nata a Ruvo di Puglia (BA), l'uno febbraio millenovecentotrentanove, con domicilio anche fiscale in Roma, Viale Giulio Agricola n. 52, codice fiscale CRC VCN 39B41 H645 V, e **CURCI Nicola**, nato a Potenza (PZ), il ventitré marzo millenovecentosettantaquattro, con domicilio anche fiscale in Roma, Piazza Aruleno Celio Sabino n. 83, codice fiscale CRC NCL 74C23 G942 X (i **"Fondatori"**), in esecuzione delle ultime volontà del signor CURCI Michele, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 17 luglio 1931 e deceduto a San Giovanni Rotondo (FG) il 5 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile, nonché nel rispetto dei principi e delle applicabili disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il **"Codice"**), un ente del terzo settore, nella forma di fondazione, denominato **"Fondazione coniugi CURCI - CIAVARELLA Figli Spirituali di San Pio da Pietrelcina Ente Filantropico ETS"** (la **"Fondazione"**), per la quale verrà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica.-----

La Fondazione è costituita ed organizzata, e svolge le proprie attività, nel rispetto dei principi e delle applicabili disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il **"Codice"**) e del codice civile.-----

-----ARTICOLO 2-----

-----SEDE E DURATA-----

La Fondazione ha sede in San Marco in Lamis (FG).-----
La variazione della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria.-----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle forme previste dalla legge, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.-----

Ogni variazione dovrà essere depositata entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, al RUNTS, a cura dell'organo amministrativo.-----

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----SCOPO - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED-----

-----ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, filantropiche, solidaristiche e di utilità

sociale, con specifico riferimento al settore dell'accoglienza, del sostegno morale e materiale, della salute, della formazione, dell'educazione, dell'assistenza, della cura, della cultura **di minori svantaggiati**, il tutto in ambito regionale, nazionale ed internazionale.-----

La Fondazione, infatti, **promuove in via prioritaria i diritti attivi** dell'infanzia e dell'adolescenza, così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991 n. 176, e può svolgere dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private, anche stipulando accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.-----

La Fondazione persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di minori svantaggiati o di attività di interesse generale.-----

La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma diretta, o in partecipazione con enti affini, delle attività di interesse generale in appresso elencate, senza gerarchia di importanza, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e precisamente:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;-----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può esercitare attività anche diverse da quelle innanzi indicate, purché non in via principale, ma in via strumentale rispetto ad esse, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice del Terzo Settore (CTS).-----

La Fondazione, pertanto, a titolo esemplificativo e non esustivo e senza gerarchia di importanza, può procedere a:-----

1. ideare iniziative e progetti e/o sostenere iniziative e progetti presentati da altri soggetti del Terzo Settore, o promossi dalla Fondazione in collaborazione con essi, per ridurre la dispersione scolastica, la povertà educativa, la marginalità sociale, i disagi psico-fisici ed ogni altro fattore che limiti lo sviluppo del minore/giovane;-----
2. promuovere iniziative, in autonomia o in collaborazione con Enti no-profit e profit, che tendano a costruire intorno al minore/giovane reti educanti e comunitarie, soprattutto in situazioni di disgregazione familiare, di marginalità sociale e di isolamento culturale;-----
3. gestire servizi stabiliti o temporanei di carattere residenziale, in diurnato, educativi, gestiti in autonomia o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore;-----
4. attivare, anche in collaborazione con agenzie formative o altri soggetti, percorsi di formazione, informazione e orientamento, di professionalizzazione ed inserimento lavorativo e sociale, rivolti ai giovani che consentano l'acquisizione di saperi, competenze e abilità;-----
5. promuovere l'assistenza economica, sociale e psicologica del bambino/giovane e del suo contesto familiare;-----
6. promuovere l'integrazione sociale, familiare e scolastica

di minori/giovani che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare, dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo e formativo, dall'insufficienza dei mezzi di sostegno ed assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali;-----

7. accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, minori/giovani in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;-----

8. promuovere ed organizzare in loro favore l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;---

9. agire, sia direttamente sia mezzo di enti e strutture convenzionate e/o collaboranti, a tutela di minori/giovani non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;-----

10. promuovere e svolgere attività di formazione di selezione ed addestramento in favore degli operatori della fondazione, siano essi dipendenti che volontari, e di terzi (soggetti svantaggiati) esterni all'istituzione;-----

11. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e realizzare soggiorni climatici, di vacanza e di sollievo nel contesto dello svolgimento delle attività di accoglienza, socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte dalla Fondazione a favore dei suddetti soggetti svantaggiati;-----

12. realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali della Fondazione; organizzare e promuovere convegni, seminari di ricerca, attività culturali e sociali, conferenze, rassegne, esposizioni in Italia e, ove opportuno, anche all'estero;-----

13. organizzare attività di raccolta fondi (come definita all'art. 7 Codice), anche in forma organizzata e continuativa, promuovendo e gestendo fund raising e crowdfunding, nelle forme e con le modalità previste dai migliori standard internazionali; richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, sia privati che pubblici, in conformità e finalizzati ai propri scopi;-----

14. procedere e promuovere adozioni anche a distanza;-----

15. istituire premi e borse di studio, erogare contributi, anche a fondo perduto, in funzione sempre del possibile e migliore raggiungimento dei propri scopi;-----

16. partecipare ed aderire ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;-----

17. stipulare ogni atto, negozio o contratto opportuno ed u-

tile per il raggiungimento dei propri scopi;-----
18. costituire, se consentito ed utile, patrimoni destinati ai
sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.;-----
19. svolgere ogni altra attività rientrante nelle attività di
interesse generale indicate;-----
20. svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o
connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di
quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di
Enti del Terzo Settore.-----

-----ARTICOLO 4-----

-----PATRIMONIO E RENDITE DELLA FONDAZIONE-----

Il **patrimonio** della Fondazione è costituito:-----

a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in
denaro, beni o altre utilità effettuati dai Fondatori all'atto
della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa
e specifica destinazione.-----

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della
Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità
giuridica dell'ente. Esso è utilizzabile esclusivamente per la
copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in
capo ai Fondatori, di ricostituire tempestivamente lo stesso
entro il limite del "patrimonio minimo";-----

b) dal Fondo di Gestione, costituito dai beni, mobili e/o
immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione,
liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valu-
tazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi
titolo (inter vivos o mortis causa), da terzi, pubblici o
privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incre-
mentare il patrimonio disponibile della Fondazione.-----

Nel Fondo di Gestione sarà, altresì, ricompresa:-----

(i) ogni rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal
Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e
connesse) svolte dalla Fondazione;-----

(ii) ogni ulteriore contributo dei Fondatori (che non sia
diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione);-----

(iii) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione
dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, anche ter-
ritoriali, o pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto
privato (persone fisiche e giuridiche).-----

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e
la gestione della Fondazione, secondo le scelte discrezionali
del Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di eventuali
vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che di-
sponga la singola elargizione).-----

Con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione
sono stabiliti e disciplinati termini e modalità con i quali i
terzi effettuano attribuzioni in favore della Fondazione,
anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, ovvero destinate
a specifici programmi, comunque in diretto favore del Fondo di
Gestione (il "Regolamento delle attività della Fondazione").--

Nel Regolamento delle attività della Fondazione sono, altresì, stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di particolari forme di encomio, speciali benemerenz e diritti particolari, in ragione della particolare rilevanza del sostegno (anche economico) da questi garantito alla Fondazione. La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve. Gli avanzi di gestione annuali andranno destinati, in primis, alla ricostituzione (ove necessario) del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione.-----

-----ARTICOLO 5-----

-----ESERCIZIO DI BILANCIO E CONTABILITÀ-----

L'esercizio di bilancio della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il primo esercizio si concluderà il **31 dicembre 2024**.-----

Al termine di ogni esercizio di bilancio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio, predisposto in conformità con quanto previsto dal Codice e accompagnato dagli ulteriori documenti ivi previsti.-----

Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, la redazione di ogni altro documento relativo alla tenuta della contabilità della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Codice.-----

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove obbligatorio, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione, in una apposita sezione.-----

La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve. Gli avanzi di gestione annuali andranno destinati, in primis, alla ricostituzione (ove necessaria) del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione.-----

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----FONDATORI E CO-FONDATORI-----

Sono Fondatori costituenti i signori PAPARELLA Vito, CURCI Nicola e CURCI Vincenza.-----

I Fondatori costituenti nell'atto costitutivo nominano i Co-Fondatori ai quali vengono attribuite, per ragioni di continuità operative, le funzioni previste dal presente statuto, in caso di premorienza.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Consiglio di amministrazione;-----
- b) il Presidente legale rappresentante; -----
- c) l'Organo di controllo e, ove nominato, il Revisore dei

conti.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri designati dai Fondatori, i quali, in sede di nomina e di rinnovo, designeranno, altresì, il Presidente del Consiglio medesimo.-----

Al Consiglio di Amministrazione e ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza, di cui all'art. 2382 c.c., e le disposizioni in materia di conflitto di interessi, di cui all'art. 2475 ter c.c..-----

L'ufficio di consigliere di amministrazione ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è onorario, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.-----

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si considerano approvate se votate dalla maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno, e tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori.-----

La convocazione (contenente l'ordine del giorno) dovrà essere fatta dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi strumento idoneo ad informare tutti i membri (inclusa la posta elettronica ordinaria), almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Resta salva la possibilità di un termine inferiore nei casi di urgenza.-----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione anche con modalità telematiche a distanza.-----

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza automatica dall'incarico.-----

Il venir meno, per qualsivoglia causa o ragione, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza dell'intero organo, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio.-----

Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, esso/i sono sostituiti con soggetto designato dai Fondatori, e rimarrà/rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.-----

-----ARTICOLO 9-----

-----COMPITI, FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, di natura ordinaria e straordinaria, per la gestione delle attività della Fondazione e del perseguimento dei suoi

scopi, nulla escluso ed eccettuato.-----
In particolare, e tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:-----
a) ove ritenuto opportuno e necessario per l'ordinato espletamento delle attività della Fondazione, può nominare un Vicepresidente;-----
b) delibera l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, ove obbligatorio, e di ogni altro documento e/o rendiconto obbligatorio per legge, trasmettendone copia all'Organo di controllo per acquisirne il preventivo parere;--
c) delibera sulla accettazione di donazioni, eredità, legati e di ogni tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità) diretta alla Fondazione;----
d) delibera sulla decadenza dei propri membri;-----
e) delibera l'assunzione di personale dipendente (nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 16 Codice); l'organizzazione di spazi, dotazioni e pianta organica della Fondazione;-----
f) delibera ed approva il Regolamento delle attività della Fondazione;-----
g) delibera eventuali modifiche al presente Statuto, previo consenso dei Fondatori;-----
h) istituisce e cura la tenuta dei libri sociali obbligatori(es: libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, etc.), o che comunque abbia ritenuto di adottare;
i) delibera in materia di trasformazione o scioglimento della Fondazione, nei casi e modi previsti dalla legge, previa acquisizione di parere preventivo e vincolante dei Fondatori.---
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, in seno alla Fondazione, comitati di indirizzo e consulenza, anche scientifica, cui richiedere pareri e studi inerenti specifici programmi, progetti ed iniziative, al fine della più efficiente e sistematica azione della Fondazione.-----
Il Regolamento delle attività della Fondazione stabilirà le modalità di svolgimento dei lavori di tali comitati, a far parte dei quali potranno essere chiamati anche coloro che si siano distinti per comprovata adesione ai valori ed esigenze della Fondazione.-----
L'incarico di componente di tali comitati sarà onorario.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE-----

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'Ente.-----

Il Presidente (oltre a convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a curare l'esecuzione delle relative delibere) cura i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, al fine di promuovere il perseguimento delle finalità della Fondazione, e rappresenta la Fondazione anche in manifestazioni ed iniziative, ove la stessa sia presente e/o invitata.-----

La carica di Presidente e Vicepresidente è da intendersi a titolo gratuito.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La Fondazione dovrà dotarsi di un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I Fondatori si riservano di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.-----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del c.c.. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS, nonché alle disposizioni specifiche di cui all'art. 39 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Al verificarsi delle condizioni indicate nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, i Fondatori possono attribuire all'Organo di Controllo le funzioni di revisore legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito, anche se in forma monocratica, da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, i Fondatori devono nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.--

I Fondatori si riservano di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.-----
Per quanto qui non riportato, si richiamano integralmente, per quanto applicabili alle Fondazioni, le disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 del CTS.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----LIBRI-----

La fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e goni altro libro previsto dal COdice e dalle norme in

materia vigenti. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.-----

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15, comma 3, Codice - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno 7 (sette) giorni.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----VIGILANZA DELL'AUTORITÀ-----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice e da ogni altra disposizione di legge applicabile.-----

-----ARTICOLO 14-----

-----ESTINZIONE O SCIoglimento DELLA FONDAZIONE-----

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenuti, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (previo vincolante consenso dei Fondatori), che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa acquisizione di parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice, e secondo le modalità previste dall'art. 9 Codice.-----

-----ARTICOLO 15-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Ogni controversia che abbia ad oggetto la applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto, così come ogni aspetto contenzioso che possa avere ad oggetto le attività della Fondazione, anche con riferimento ai rapporti tra i Fondatori ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell'organo di controllo, sarà devoluta alla cognizione e determinazione di un arbitro unico (l"Arbitro").-----

L'Arbitro sarà nominato, su istanza della Parte che invochi la applicazione della presente clausola compromissoria, dal Presidente del Tribunale di Foggia.-----

L'Arbitro deciderà secondo diritto, nel contraddittorio delle Parti interessate, e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla nomina.-----

-----ARTICOLO 16-----

-----CLAUSOLA DI RINVIO-----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge applicabili in materia di fondazioni ed enti non lucrativi del Terzo Settore, in particolare il Codice del Terzo Settore e il Codice Civile.---

Io sottoscritto Dottor Francesco Maria CARRANO, Notaio in Mattinata, iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, certifico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") e dell'articolo 68 ter della Legge Notarile, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la pre-

sente copia su supporto informatico di documento cartaceo è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Mattinata, li 25 novembre 2024